

A.B.

IMPUTATO

a) di cui agli artt.81 cp., 20 lett. a) e b) L.47/85,1 sexies L.431/85 per aver realizzato, su un'area di circa mq.3.000 e in assenza di concessione edilizia, le seguenti opere edili: "omissis"

b) "omissis"

In Monopoli fino al 02.02.2002

Motivazione

Con decreto del 28 gennaio 2003 il Pm citava a giudizio AB affinché rispondesse del reato in epigrafe indicato. All'udienza del 6 giugno 2003 il processo veniva sospeso per 60 giorni essendo stata presentata al Comune di Monopoli richiesta di permesso di costruire in sanatoria. All'udienza del 28 ottobre 2003 il processo veniva rinviato su richiesta del difensore all'udienza del 12 marzo 2004 con sospensione del termine prescrizionale. All'udienza del 12 marzo 2004 il giudice sospendeva il processo essendo stata presentata al Comune domanda di condono. Tale sospensione perdurava sino al 15 dicembre 2006. A detta udienza il processo veniva rinviato al 27 aprile 2007 per adesione del difensore all'astensione dalle udienze penali proclamata dall'OUA. Il processo veniva, poi, nuovamente sospeso per la definizione del condono edilizio dal 27 aprile 2007 al 21 novembre 2008. All'udienza del 20 marzo 2009 il processo veniva rinviato su richiesta del difensore al 19 giugno 2009 con sospensione della prescrizione. Seguivano ulteriori due rinvii senza sospensione della prescrizione (dal 19 giugno 2009 al 18 settembre 2009). All'udienza del 18 settembre 2009 il processo veniva rinviato, su richiesta del difensore, al 18 dicembre 2009 con sospensione della prescrizione.

All'udienza del 18 dicembre 2009 le parti concordemente chiedevano emettersi sentenza ex art. 469 c.p.p. per intervenuta prescrizione e la scrivente decideva dando lettura della presente sentenza.

Rileva il giudice che le opere edili oggetto di contestazione sono state abusivamente realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (area ricadente entro la fascia di metri trecento dal mare) e tutelata ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (e prima ai sensi del d.l.vo n. 490 del 1999).

La presenza di detto vincolo non consente l'applicazione del condono alle opere in questione. Infatti, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (*Cassazione penale*, sez. III, 29 febbraio 2008, n. 20270; *Cassazione penale*, sez. III, 22 novembre 2007, n. 45253; *Cassazione penale*, sez. III, 26 ottobre 2007, n. 45597; *Cassazione penale*, sez. III, 26 aprile 2007, n. 24451; *Cassazione penale*, sez. III, 01 febbraio 2007, n. 8696; *Cassazione penale*, sez. III, 03 ottobre 2006, n. 38113; *Cassazione penale*, sez. III, 24 novembre 2005, n. 46779) tali opere non sono suscettibili di condono attesa la presenza del vincolo paesaggistico. Invero, l'art. 32, comma 26, dispone che: "Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all'allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell'ambito dell'intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell'ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 32; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui alla L. 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 32, in attuazione di Legge Regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio". La seconda parte della lett. a), del comma 26, statuisce espressamente dunque, che nelle aree sottoposte a vincolo di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 32 (trattasi anche dei vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli

interessi idrogeologici, ambientali e paesistici) è possibile ottenere la sanatoria soltanto per gli interventi edilizi di minore rilevanza (corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1: restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Ed in proposito non può mancarsi di rilevare che la normativa statale sul condono edilizio, per la sua natura straordinaria ed eccezionale, è di stretta interpretazione. 1.1 Inequivoca è altresì, al riguardo, la Relazione governativa al D.L. n. 269 del 2003, secondo la quale "... è fissata la tipologia di opere assolutamente insanabili tra le quali si evidenzianoquelle realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio nelle aree sottoposte ai vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologia, ambientali e paesistici ... Per gli interventi di minore rilevanza (restauro e risanamento conservativo) si ammette la possibilità di ottenere la sanatoria edilizia negli immobili soggetti a vincolo previo parere favorevole da parte dell'autorità preposta alla tutela. Per i medesimi interventi, nelle aree diverse da quelle soggette a vincolo, l'ammissibilità alla sanatoria è rimessa ad uno specifico provvedimento regionale". La scrivente è ben consapevole dei limiti dell'efficacia delle enunciazioni contenute nella Relazione governativa in sede di interpretazione del testo normativo. Nella specie, però, la Relazione non contraddice gli effettivi contenuti del testo della legge ed è invece utile a chiarire alcuni punti oscuri che potrebbero dare luogo ad incertezze applicative. Ciò detto, deve osservarsi che nel caso di specie le opere realizzate in difformità dal permesso di costruire non rientrano nelle ipotesi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, per le quali è ammesso il condono nelle zone vincolate; conseguentemente il processo non doveva essere sospeso, ai sensi degli art. 38 e 44 l. 28 febbraio 1985 n. 47, in attesa dell'eventuale definizione della procedura amministrativa di condono, giacché vale il principio generale in forza del quale il giudice, già prima di sospendere il processo, deve effettuare un controllo in ordine alla sussistenza delle condizioni legittimanti l'accesso alla procedura sanante (data di esecuzione delle opere; stato di ultimazione delle stesse secondo la nozione fornita dall'art. 31 l. n. 47 del 1985; rispetto dei limiti volumetrici; eventuali esclusioni oggettive della tipologia d'intervento dalla sanatoria; tempestività della presentazione, da parte di soggetti legittimati, di una domanda di sanatoria riferita alle opere abusive contestate nel capo d'imputazione). Mentre nel caso in cui il giudice sospenda il processo in assenza dei presupposti di legge, la sospensione è inesistente e il corso della prescrizione non è interrotto (*Cassazione penale*, sez. III, 29 febbraio 2008, n. 20270). Pertanto, nel caso di specie, considerato che il processo è stato illegittimamente sospeso in attesa della definizione della procedura di condono dal 12 marzo 2004 al 15 dicembre 2006 e dal 27 aprile 2007 al 21 novembre 2008, i reati contestati risultano essersi estinti per prescrizione in data 11 agosto 2006..

P.Q.M.

Visto l'art. 469 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di AB per i reati contestatigli essendo gli stessi estinti per prescrizione. Dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto in giudiziale ablazione.

Motivazione contestuale.

Monopoli, 18 dicembre 2009

Il giudice (Dott.ssa Flora Cistulli)